

Gli animali nei "recinti" della Costituzione, delle leggi e della giurisprudenza

di Paolo Veronesi
(14 maggio 2004)

La discussione avviata - con la consueta chiarezza - da Gladio Gemma sulle proposte di modifica "filoanimalista" dell'art. 9 Cost. merita senz'altro un approfondimento.

Non pare, innanzi tutto, opportuno specificare nel testo costituzionale un'eventuale "funzionalizzazione" dei diritti degli animali a quelli umani, come pure sembrano suggerire alcuni passaggi - *in primis*, la chiusa - dell'intervento di Gemma; comprendo i timori che hanno mosso l'autore ma sono convinto che ad essi l'ordinamento possa provvedere usando altri strumenti concettuali. In nessuna norma, del resto, la Costituzione adotta simili strategie definitorie. E' invece la dottrina ad avere spesso anteposto al testo costituzionale una gerarchica "teoria dei valori"; ciò è peraltro avvenuto "oltre" se non "contro" il dettato della Costituzione. La nostra Carta specifica invece una serie di diritti - che spesso disciplina anche in alcuni suoi profili di dettaglio - ma rifugge poi dal delineare le gerarchie tra di essi. Il motivo è sempre il medesimo: non è possibile cristallizzare a priori un catalogo graduato dei diritti e degli interessi protetti. E' invece possibile, caso per caso, bilanciare i singoli diritti o interessi coinvolti nelle fattispecie in esame, distillando la "chiave di volta" degli stessi (R. BIN, *Diritti e argomenti*, Milano 1992); a tale operazione sono chiamati - a diversi livelli e con variegati effetti - il legislatore, l'interprete e, ovviamente, la Corte costituzionale. Anche perché i momenti di "incrocio" tra i diritti (e gli interessi) non sono affatto prevedibili; per di più - come sempre accade - la stessa realtà può superare ogni pur fertile fantasia. Non era così possibile ipotizzare la necessità di un bilanciamento tra il diritto alla salute e alla libertà religiosa, eppure essa si è immancabilmente manifestata (si pensi alle pronunce sul rifiuto delle trasfusioni di sangue da parte dei Testimoni di Geova); in altrettanto imprevedibili bilanciamenti si sono dovuti cimentare i giudici nelle mani dei quali è scoppiata la "bomba" della maternità surrogata ante legge n. 40/2004 (il c.d. utero in affitto); lo stesso è accaduto nel momento in cui la libertà di manifestazione del pensiero si è contrapposta al diritto alla salute (v. la sentenza cost. n. 168/1971), ovvero quando gli interessi dell'embrione si sono infranti contro il diritto all'integrità psicofisica delle "donne in attesa" (sentenza n. 27/1975 e successiva legge n. 194/1978). E gli esempi, come si sa, potrebbero continuare. Lo stesso accade a accadrà con i "diritti degli animali". D'altronde - e qui il discorso si complica - non tutti gli animali sono uguali; l'insetto non è assimilabile al primate; l'animale da macellazione non può aspirare allo stesso trattamento dei c.d. animali da affezione (ai quali s'indirizza la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281); esistono poi animali la cui presenza - oltre un certo limite - può essere gravemente dannosa per l'uomo (ad es. i topi) o che comunque costituiscono un indubbio pericolo per la salute pubblica e privata (tenere un leopardo in giardino o al guinzaglio potrà anche essere *trendy* ma non sarà mai opportuno).

Gli animali si vedranno di certo costretti, in moltissimi casi, a cedere il passo ai diritti degli umani - anche perché incapaci a svolgere opera di *lobbie* e fatalmente destinati a non proteggersi da soli - ma non sarà per loro inevitabile uscire da tale confronto sempre e comunque con le "ossa rotte" (per un primo tentativo di discernere simili eventualità v. A. VALASTRO, *Spunti per una riflessione sull'uccisione ingiustificata di animali*, in A. MANNUCCI - M. TALLACCHINI (cur.), *Per un codice degli animali*, Milano 2001, 101 ss.). E già si affacciano alcuni esempi in cui il bilanciamento non appare affatto scontato (ed è anzi già stato preso in esame dalla legislazione o nella giurisprudenza). Come qualificare infatti le sevizie finalizzate alla produzione di presunte opere d'arte? L'espressione artistica è protetta dall'art. 33 Cost. in modo addirittura più stringente della libertà di manifestazione del pensiero, ma è solo per questo legittimata a infierire sul corpo degli animali, infliggendo loro sofferenze e quant'altro (benché nulla di ciò si trovi specificamente disciplinato in Costituzione)? Non si nasconde che il quesito parrebbe celare un'ipocrisia: che male ci sarebbe ad uccidere davanti a spettatori consenzienti un bue o un cavallo comunque destinato ad essere abbattuto o macellato, potrebbe obiettare qualcuno? La domanda è mal posta: la legge disciplina la macellazione (e le altre pratiche aventi lo stesso obiettivo), prescrivendo i luoghi, i modi e le cautele in cui questa può avvenire, anche per limitare al massimo le sofferenze degli animali stessi (si v. il d. legisl. n. 333/1998 che ha abrogato la l. 2 agosto 1978, n. 439). E comunque, non tutti gli animali sono destinati alla macellazione. In ogni caso, il codice penale offre già oggi una sua proposta di bilanciamento all'art. 727, novellato dalla legge n. 473/1993. Analoghi problemi pongono poi le speciali tecniche di macellazione richieste da talune prassi religiose, di certo più violente da quelle per noi tradizionali e causa di maggiori sofferenze per le vittime (sulle questioni sorte a tal proposito in Germania v. E. BUOSO, *La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del Grundgesetz*, in *Quad. cost.* 2003, 371 ss.). La stessa ricerca scientifica non può essere esentata dal vedere bilanciate le proprie esigenze con gli "interessi" degli animali da laboratorio; le inutili sofferenze e le crudeltà vanno di certo bandite, mentre dev'essere svolto un efficace controllo sulle modalità con cui vengono condotti tali esperimenti. La

stessa opportunità di giungere sempre e comunque a simili verifiche è oggi messa in discussione in virtù di un "principio di gradualità", il quale impone che, ad esempio, l'esame in vitro o su modelli informatici preceda le osservazioni condotte sugli organismi più semplici, fino ad avvicinare le specie più simili a noi solo un istante prima di estendere la sperimentazione all'uomo (si vedano le cautele predisposte dall'art. 4, d. legisl. 27 gennaio 1992, n. 116 - di attuazione della Direttiva 86/609/CEE - e l'introduzione della l. 12 ottobre 1993, n. 413, in materia di obiezione di coscienza nella sperimentazione su animali). E' infatti certo che gli animali più avanzati nella scala evolutiva provano emozioni e dolore, oltre a possedere una loro "cultura" (non banalmente istintuale) ed essere in grado di apprendere nonché, a volte, addirittura di comunicare con l'uomo (cito un affascinante libro tra i tanti: D. MAINARDI, *L'animale culturale*, Garzanti, Milano 1974). Ma anche perché - com'è scientificamente provato - la crudeltà o l'estrema sofferenza inflitta agli animali falsa addirittura gli esiti delle ricerche e diviene perciò controproducente per lo stesso essere umano, ultimo destinatario dei risultati di quelle pratiche (e qui - come da tradizione - l'interesse dell'animale non si rende affatto autonomo da quello - umano troppo umano - di stampo utilitarista: v. G. FIANDACA, *Prospettive possibili di maggiore tutela penale degli animali*, in A. MANNUCCI - M. TALLACCHINI (cur.), *Per un codice degli animali*, cit., 83).

Ma c'è poi davvero bisogno di una riforma costituzionale, sia pure chirurgica, per affermare tutto questo?

A ben vedere, si sono sin qui richiamate fonti che già hanno fatto il loro ingresso nell'ordinamento, ovvero si sono evocate decisioni che già sono state pronunciate. Le norme utili allo scopo si possono senz'altro trovare - con qualche fantasia - anche nell'attuale Costituzione [si pensi, ad esempio, all'art. 117, comma 2, lett. s), il quale assegna alla legge statale il compito di tutelare l'ambiente e l'ecosistema (e dunque gli animali, quale componente essenziale dell'uno e dell'altro), nonché all'art. 32, in cui la tutela della salute come interesse della collettività implica la percezione che l'uomo vive in sinergia con altre specie, sicché ogni mutamento degli equilibri tra le stesse si ripercuote, in ultima analisi, sulla qualità della vita dell'uomo stesso]. Ma soprattutto, anche in assenza di una precisa norma costituzionale che la preveda, la tutela degli animali può perseguirsi nel quadro dei giudizi di ragionevolezza (o nei bilanciamenti) ex art. 3 Cost., operati dal legislatore, dai giudici e dalla Corte costituzionale. Data per certa l'ormai acquisita percezione della necessità di tutelare gli animali non per proteggere il senso comune di pietà verso gli stessi (come affermava la prevalente - seppur non monolitica - giurisprudenza "antropocentrica" prodotta dal "vecchio" art. 727 c.p.), bensì in ragione della loro particolare natura di esseri viventi dotati di sensibilità psicofisica, come è acquisito, sia pur non senza contraddizioni (una per tutte: si punisce il maltrattamento di animali ma non l'uccisione degli stessi - v. la sent. n. 411/1995 della Corte cost. e la nota critica di A. VALASTRO, *La tutela penale degli animali e l'ammissibilità delle sentenze manipolative in campo penale*, in *Giur. cost.* 1995, 3746 ss. -), dal "nuovo" art. 727 e - soprattutto - dalla giurisprudenza più recente (cfr. la rassegna riportata in *Comm. breve al c.p.*, Sub art. 727, Padova 2003, 2565 ss.), va da sé che ogni bilanciamento presuppone la necessità di misurare il "costo" che - nel caso - la prevalenza di un interesse umano provoca su quello degli animali, valutando se sia o fosse possibile conseguire lo stesso risultato con un minore sacrificio (ad es. in termini di sofferenza o morte) degli interessi di questi ultimi. Analogamente, potrebbe giudicarsi la congruità di tali discipline anche alla luce dei principi e delle norme già vigenti ovvero via via introdotte nel sistema. Ad ulteriore riprova che il bilanciamento s'impone - nella prassi legislativa e della giurisprudenza soprattutto (ma non solo) costituzionale - a prescindere da un esplicito e dettagliato riconoscimento degli interessi coinvolti in una specifica norma della Costituzione. E' il sistema che trova, in sé, gli strumenti e gli agganci (anche costituzionali) per impostare e risolvere molti dei conflitti calati sul tavolo delle corti; non è perciò detto che sia sempre necessario aggiungere parole al testo costituzionale per conseguire risultati sin da subito legittimi e auspicabili. L'esperienza tedesca insegna diversamente (rimando ancora a E. BUOSO, *op. e loc. cit.*), per cui la norma costituzionale lì appena introdotta dovrebbe servire a rendere finalmente effettiva la disciplina (protezionistica) finora applicata a stento. E' peraltro del tutto possibile che i nostri giudici siano ben più attrezzati a svolgere le valutazioni appena descritte con la dovuta ponderatezza (si v. le considerazioni di FIANDACA, *op. cit.*, 83 s.), e che alcuni - opportuni - interventi legislativi ("traslocare" in altra, più confacente "sede" l'art. 727 c.p.; eliminare l'idea, qui ripresa, che vi siano crudeltà necessarie; svincolare e definire, una volta per tutte, il bene protetto a prescindere dal suo collegamento con un interesse umano; potenziare l'orientamento ben più coraggioso di cui sono prova le nostre leggi speciali sopra richiamate etc.) siano più che sufficienti alla bisogna.